




**REGIONE BASILICATA**



**REGIONE CALABRIA**

**ALLEGATO I**

**PROTOCOLLO D'INTESA**


**Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.), art. 30; Legge n. 394/1991, art. 12.**

**Iter procedimentale per l'istruttoria del Piano del Parco Nazionale del Pollino.**

PREMESSO che con nota n. 0013106 del 20/12/2011 l'Ente Parco Nazionale del Pollino ha trasmesso contestualmente alla Regione Basilicata ed alla Regione Calabria la documentazione per l'attivazione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica per il Piano del Parco, ai sensi degli art. 6, 13 e seguenti del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.).

ATTESO che:

- le norme procedurali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi sono definite al Titolo I ed al Titolo II della Parte II del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);
- a norma dell'art. 30, comma 1, del D.L.vo 152/2006, nel caso di piani che interessano Regioni confinanti (quale è il Piano del Parco Nazionale del Pollino) le procedure di valutazione sono effettuate d'intesa tra le relative Autorità Competenti.
- il perimetro del Parco Nazionale del Pollino include aree classificate SIC (Siti di Importanza Comunitaria) o ZPS (Zone di Protezione Speciale), per le quali il Piano del Parco deve essere sottoposto alla Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.);
- a norma dell'art. 10, comma 3, del D.L.vo n. 152/2006, la procedura di VAS comprende la suddetta procedura di V.Inc.A. e la valutazione dell'Autorità Competente per la VAS si estende alle finalità di conservazione proprie della V.Inc.A. oppure dovrà dare atto degli esiti di tale valutazione;
- a norma dell'art. 11, comma 4, e dell'art. 14, comma 4, del D.L.vo n. 152/2006, la VAS deve essere effettuata tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti e di evitare duplicazioni delle valutazioni, coordinando altresì, in attuazione dei principi di economicità e semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione eventualmente previste da disposizioni vigenti (anche regionali) per specifici piani e programmi con quelle previste dallo stesso art. 14 assicurando il rispetto dei tempi previsti al comma 3 di detto articolo ed al comma 1 dell'art. 15 dello stesso D.L.vo n. 152/2006;
- le norme procedurali per l'approvazione del Piano del Parco da parte della Regione territorialmente competente sono definite all'art. 12 della Legge n. 394/1991 (e s.m.i.);



## REGIONE BASILICATA

- a norma dell'art. 145, comma 4, del D.L.vo n. 42/2004, per quanto attiene "alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette";

RILEVATO che:

- per la Regione Basilicata,
  1. a norma dell'art. 35, comma 1, del D.L.vo 152/2006, in materia di VAS trovano diretta applicazione le disposizioni contenute nello stesso Decreto;
  2. a norma dell'art. 3, lettera c, della L.R. n. 50/1993, il Piano del Parco è soggetto a parere paesaggistico, di competenza dell'Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti;
- per la Regione Calabria,
  1. Deliberazione di G.R. n. 624 del 23/12/2001 "Approvazione disciplinare inerente la procedura di V.A.S. applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale – Integrazione R.R. n. 3 del 4/08/2008 approvato con D.G.R. n. 535/08;
  2. D.G.R. n. 153 DEL 31.03.2009 "Modifica Regolamento Regionale delle procedure di V.I.A., V.A.S. e rilascio autorizzazioni integrate ambientali;
  3. QTRP (Quadro Territoriale Regionale Paesistico), adottato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 300 del 22/04/2013 (Pubblicato in data 15/06/2013 sul supplemento Straordinario n. 4 (Vol. I e II) del 15/06/2013, al BURC n. 11 dell'1/06/2013, le cui prescrizioni sono prevalenti sui piani vigenti ed in itinere.

RITENUTO di dover sottoscrivere un apposito Protocollo d'Intesa che definisca compiutamente ed organicamente l'iter procedimentale per l'approvazione del Piano del Parco Nazionale del Pollino, coordinando le fasi procedurali afferenti alle norme sopracitate cui detto Piano deve sottostare;

DATO ATTO che il presente Protocollo d'Intesa è stato approvato:

- per la Regione Basilicata, con Deliberazione della Giunta Regionale n. .... del ....., autorizzando alla relativa sottoscrizione .....
- per la Regione Calabria, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 471 del 14/11/2014, autorizzando alla relativa sottoscrizione il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente;



## REGIONE CALABRIA



**REGIONE BASILICATA**



**REGIONE CALABRIA**

**T R A**

**la Regione Basilicata e la Regione Calabria**

si conviene e si sottoscrive, a norma dell'art. 30, comma 1, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), il presente Protocollo d'Intesa relativo all'iter procedimentale per l'istruttoria tecnica del Piano del Parco Nazionale del Pollino, così come descritto e commentato nell'allegato Disciplinare Tecnico (D.T.).

**Art. 1** – Il D.T. individua e definisce, ispirandosi a principi di economicità, di efficacia e di semplificazione, così come indicato all'art. 11, comma 4, del D.L.vo n. 152/2006, un procedimento unico coordinato tra il procedimento di cui allo stesso D.L.vo n. 152/2006 per la Valutazione Ambientale Strategica (comprensiva, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello stesso D.L.vo, della Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.) del Piano del Parco Nazionale del Pollino ed il procedimento di cui all'art. 12 della L. n. 394/1991 per la approvazione dello stesso Piano, a cui le due Amministrazioni Regionali si uniformano per opportune ragioni di omogeneità procedurale.

**Art. 2** – In particolare, il D.T., allegato al presente Protocollo d'Intesa quale sua parte integrante, definisce:

- a. lo schema organizzativo del procedimento unico coordinato;
- b. gli attori del procedimento;
- c. le attività degli attori;
- d. i soggetti con competenze ambientali da coinvolgere nel procedimento;
- e. le fasi del procedimento;
- f. i criteri di analisi e di valutazione del Piano.

**Art. 3** – Gli Uffici regionali indicati nel D.T., individuati per le competenze ad essi attribuite dalla vigente organizzazione amministrativa della Regione di appartenenza, sono incaricati della attuazione del presente Protocollo d'Intesa.

Addi .....

Per la Regione Basilicata

Per la Regione Calabria

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_